

LE OPERAZIONI UNDERCOVER IN MATERIA DI NARCOTRAFFICO

1. INTRODUZIONE. CENNI AL NARCOTERRORISMO ED AI RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI MAFIOSE AUTOCTONE NELLE INDAGINI ANTIDROGA DEL RAGGRUPPAMENTO

Fin dalla metà degli anni '70, il traffico di droga ha rappresentato un settore d'intervento criminale di rilevanza strategica e a tutt'oggi appare il fenomeno delittuoso più diffuso e lucroso non solo per le organizzazioni italiane e straniere ma anche per alcune organizzazioni terroristiche: attraverso il narcotraffico sono state instaurate relazioni criminali di portata mondiale.

Quanto alle *mafie* italiane, se *Cosa Nostra* è stata la prima ad aver stretto rapporti stabili con le principali organizzazioni mondiali di narcotrafficienti, dall'inizio degli anni '90 è stata la *'ndrangheta* ad assumere un ruolo dominante nel settore del traffico della cocaina. In tale ambito, la struttura mafiosa calabrese ha allacciato rapporti con organizzazioni narcoterroristiche, quali sono state le A.U.C. (*AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA*¹) che, dalla metà degli anni '90, hanno sostituito gli storici *cartelli* di Medellin e di Cali nel controllo della produzione e smistamento del 60% della cocaina colombiana.

Significative al riguardo, in particolare, sono risultate le acquisizioni delle indagini *JOURNEY* e *DECOLLO* del ROS.

L'indagine *JOURNEY*² dimostrò come, tra la fine degli anni '90 e gli inizi del 2000, l'organizzazione narcotrafficante nota come il *Cartello dei Los Mellizos*³ avesse instaurato stabili rapporti con componenti criminali italiane, avendo creato stabili piattaforme di stoccaggio in Spagna e nella penisola italiana, ove parte dello stupefacente diretto in Europa era destinato per il successivo smistamento.

L'indagine *DECOLLO*⁴, dal canto suo, confermò il particolare rapporto esistente tra i broker della *'ndrangheta* e le A.U.C., della quale alcuni componenti erano tra i referenti delle *cosche* della fascia jonico – reggina e del vibonese, per l'approvvigionamento di ingenti carichi di cocaina.

¹ Organizzazione paramilitare diretta, per anni, da Fidel Antonio CASTAÑO GIL (detto "*Rambo*") e Carlos CASTAÑO GIL, nonché da MANCUSO GOMEZ Salvatore.

Le A.U.C. sono contrapposte alle formazioni guerrigliere di matrice marxista F.A.R.C. e E.L.N..

² Conclusa, in Italia, con l'emissione di 20 misure cautelari dal G.I.P. del Tribunale di Lecce ed il sequestro di 10 tonnellate di cocaina, ad agosto del 2000 disposto dalle autorità venezuelane sul fiume Orinoco, nell'ambito di una collaborazione investigativa del ROS con altre polizie internazionali.

³ Che faceva capo a MEJIA MUNERA Victor Manuel (alias *El Loco*) e MEJIA MUNERA Miguel Angel Melchior (alias *Don Pablo*), entrambi appartenenti alle A.U.C., collegati in dinamiche di narcotraffico anche con MURILLO BEJERANO Diego Fernando (nato in Colombia il 23.2.1961, alias *Don Berna*). Quest'ultimo, già appartenente al *cartello di Medellin* (diretto dal noto Pablo Emilio ESCOBAR GAVIRIA), all'epoca era comandante del *blocco Heroas de Tolova*.

⁴ Conclusa il 28.01.2004 con l'emissione, da parte del G.I.P. di Catanzaro, di una misura cautelare a carico di 112 soggetti ed il sequestro complessivo di oltre 5000 kg di cocaina.

La *DECOLLO* ha avuto un'ulteriore peculiarità: è stata sviluppata anche attraverso un'innovativa operazione speciale con interposta persona⁵, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 438/2001.

In via generale, da una visuale sovranazionale, gli scenari non appaiono affatto mutati: nonostante gli accordi di pace stipulati dal governo colombiano in particolare con le A.U.C. (e la conseguente smobilitazione tra il 2004 ed il 2006) e alcune estradizioni negli U.S.A. di esponenti apicali dell'organizzazione, appartenenti a tale struttura paramilitare hanno continuato la lotta armata e la gestione del narcotraffico, riorganizzandosi in *cartelli*, come quello denominato *del Golfo*⁶.

Parimenti attive restano le *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia* (F.A.R.C) ed altre strutture guerrigliere di matrice marxista che, ormai da anni, sono passate dall'attività di esazione *parassitaria* nei confronti dei produttori di cocaina al controllo diretto della produzione della droga e alla compartecipazione alle successive fasi di commercializzazione.

Recentissime risultanze delle indagini D.E.A. hanno portato alla formulazione, negli U.S.A, di un'incriminazione, per “cospirazione” e narcotraffico, nei confronti del presidente del Venezuela Nicolas MADURO MOROS ed il suo più stretto *entourage*, sospettati di aver creato un vero e proprio *Cartello* (*i Los Soles*) alleato alle F.A.R.C.⁷ per ragioni di narcotraffico e di forniture di armi da guerra.

Dunque, se da un lato si conferma l'iperattivismo delle organizzazioni produttrici e fornitrici del narcotico ed, in particolare, della cocaina, serie criticità si evidenziano, nell'ultimo periodo, in relazione agli strumenti di contrasto. Il proliferare, nell'ambiente criminale, di reti criptofoniche parallele non direttamente intercettabili, ha indebolito in modo sempre più concreto ed allarmante gli strumenti di contrasto e investigativi tradizionali costituiti dalle intercettazioni.

Anche lo sviluppo di sofisticate e dispendiose tecniche di infezione massiva dei server di tali reti criptofoniche (vds. le recenti operazioni EMMA e LIMIT, relative alle piattaforme ENCROCHAT e SKY ECC, nonché quella americana sulla piattaforma ANOM) non sembra poter costituire un argine all'azione dei narcotrafficienti.

Tali tipi di operazioni, infatti, svolte in ambito internazionale forniscono dati (ex post – la diretta è limitata a pochi giorni e gestita da operatori che non possono conoscere tutti i contesti coinvolti) che non sempre sono integralmente acquisibili in procedimenti italiani e, qualora possibile, ciò avviene

⁵ L'interposta persona è stata al centro di una vicenda estremamente delicata: sequestrata dai paramilitari delle A.U.C. a titolo di garanzia per un mancato parziale pagamento di un carico precedente inviato alle *cosche* della 'ndrangheta, è stata liberata il 12.01.2004, a Bogotà, a seguito di un intervento congiunto della *Policia Nacional Antinarcoticos* e del ROS.

⁶ Noto anche come *Autodefensas gaitanistas del Colombia* (A.G.C.). Questa struttura non va confusa con il *Golf Cartel* messicano, oggetto, nel 2008, dell'operazione *SOLARE* del ROS e della parallela e collegata operazione *RECKONING* della D.E.A e della Polizia Antinarcotici messicana che fece luce anche sui rapporti tra il cartello e strutture paramilitari messicane (*i Los Zetas*).

⁷ Contenuto integrale conferenza stampa Dipartimento Giustizia americano e vertici D.E.A. estratta da sito istituzionale U.S. D.E.A..

dopo complesse e lunghe azioni di cooperazione, dapprima sul lato di polizia (tramite EUROPOL con la partecipazione alle OTF o attraverso il canale SIENA) e poi su quello giudiziario, tramite O.I.E.. Il dato acquisito è freddo, utilizzabile solo – di fatto – se in presenza di una complessa attività alla base che fornisca riscontri alle identificazioni e all’associazione device/target.

Tutto ciò ha cambiato gli scenari del contrasto al narcotraffico e, più in generale alla criminalità organizzata, facendo emergere la necessità di individuare nuove metodologie investigative che consentano il monitoraggio delle dinamiche criminali che appaiono sempre più pericolose.

Uno strumento che, a mio avviso, può aiutare in questa fase è quello delle operazioni speciali che tradizionalmente sono state *viste* come eventuali, da impiegare solo in poche circostanze e ciò per la delicatezza dell’azione undercover, i complessi profili giuridici, evolutosi tardivamente rispetto ad altri ordinamenti internazionali (solo la riforma del 2010 ha risolto alcune importanti problematiche), la mancanza di strutture di copertura permanenti sul modello americano/anglosassone.

Tale strumento deve maggiormente essere posto al centro dell’azione di contrasto e ciò perché le esperienze maturate negli anni sia a livello investigativo che giudiziario lo permettono anche in ragione della risoluzione di rilevanti criticità che permanevano nell’ordinamento prima delle riforme del 2006 e del 2010, con la contestuale possibilità di impiegare, per l’infiltrazione, non più solo nel settore del terrorismo (ma anche in quello del narcotraffico e degli altri settori di più diretto interesse della c.o.), *interposte persone* e, quindi, anche agenti di organismi di polizia stranieri e di garantire la copertura all’undercover ed all’interposto anche in sede dibattimentale, oltre che una serie di condotte scriminate più ampia ed assai più aderente alle esigenze concrete rispetto al passato, in cui le limitazioni hanno evidenziato, in alcune circostanze, per gli agenti sottocopertura criticità che si sono riverberate negativamente sulle indagini e sui processi.

Questa evoluzione normativa che deve oggi, per i motivi precedentemente detti, trasfondersi in un’analogamente positiva evoluzione sistemica, si è fondata su esperienze investigative/giudiziarie che, nei previsti tavoli tecnici, sono state considerate come spunto per una modifica normativa evolutiva dello strumento.

2. ALCUNE ESPERIENZE OPERATIVE DEL ROS – L’IMPATTO SULLA GIURISPRUDENZA – LA SENTENZA PILOTA – L’IMPIEGO DELL’INTERPOSTO NELL’INDAGINE DECOLLO.

Intanto va detto che nell’ambito della richiamata indagine *DECOLLO* (giunta a giudizio definitivo), è stata applicata dal ROS, sotto il coordinamento della Procura Distrettuale di Catanzaro, per la prima volta in Italia, nel 2002, la normativa antiterrorismo, con la conduzione di un’operazione speciale, attraverso l’impiego di un’*interposta persona* nel settore del narcotraffico ai sensi dell’art. 4 della

legge n. 438/2001⁸.

L'originaria normativa sulle operazioni *undercover* in materia di narcotraffico (D.P.R. n. 309/90) non prevedeva la possibilità di impiegare un *interposto* nell'esecuzione di operazioni speciali.

L'esperienza maturata nel settore antidroga e la necessità di adeguare l'azione di contrasto alle procedure in vigore in altri Paesi, quali la Francia, il Belgio e la Germania, aveva comportato, in Italia, l'adozione di una specifica normativa che consentisse di colpire i centri nevralgici della distribuzione attraverso la conduzione di operazioni speciali. L'esigenza era stata peraltro determinata dalla stringente previsione dell'art.11 della Convenzione di Vienna⁹.

Parallelamente all'inasprimento delle sanzioni per i più gravi delitti concernenti il traffico illecito delle sostanze stupefacenti, la legge del 26 giugno 1990 n.162¹⁰ aveva così ampliato notevolmente le possibilità operative delle Forze di polizia introducendo nuovi strumenti e nuovi supporti di investigazione, senza tuttavia raggiungere le possibilità offerte dalle legislazioni più avanzate in materia, tra cui quella statunitense.

Ma l'aspetto maggiormente controverso, nell'ambito di tali operazioni, era risultato proprio quello riconducibile alla natura ed al tipo delle attività di P.G. potenzialmente scriminate dalla legge.

Non tutta la giurisprudenza di merito era apparsa nel tempo di parere unanime e, soltanto progressivamente, operando in analogia con quanto successivamente previsto nelle più recenti novelle in materia di attività sottocopertura, la problematica aveva trovato una comune interpretazione.

Pronunciamento di preminente interesse era stato quello della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1683, del 3 dicembre 1998, nella parte in cui, riferendosi all'operazione *PILOTA* del ROS, affermava la legittimità delle *attività strumentali* all'acquisto simulato di droga, quali la sollecitazione a vendere o cedere, il trasporto, l'esportazione o l'importazione, la riconsegna a favore dei destinatari in funzione della loro individuazione.

⁸ Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.

Nella specifica circostanza, l'adozione dello strumento investigativo dell'*interposta persona* era stata resa possibile dal fatto che l'organizzazione colombiana fornitrice di stupefacente era diretta promanazione delle A.U.C., riconosciute formalmente dagli organismi internazionali deputati come organizzazione terroristica.

⁹ La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati è un trattato internazionale riguardante il diritto internazionale consuetudinario (o non scritto), in particolare riguardo ai trattati tra Stati. Il trattato è stato adottato il 22 maggio 1969 e aperto alla firma il 23 maggio. La Convenzione è entrata in vigore il 27 gennaio 1980. Da gennaio 2013 il trattato vincola 116 Stati

¹⁰ La L. 162/90 recava, fra l'altro, delega al Governo per l'emanazione di un testo unico che riunisse e coordinasse le disposizioni dettate dalla medesima L. 162/1990, nonché dalla L. 685/1975, dal D.L. 144/1985 (convertito, con modificazioni, dalla L. 297/1985), dal D.L. 103/1988 (convertito, con modificazioni, dalla L. 176/1988) e dal codice di procedura penale.

Ne è scaturita, al termine dell'iter, la promulgazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza").

Con la medesima sentenza, la Suprema Corte aveva escluso, limitatamente alle condotte scriminate dagli artt. 97¹¹ e 98¹² del D.P.R. 309/90, l'antigiuridicità del comportamento della polizia giudiziaria (e la possibile veste di indagato dell'ufficiale di p.g.), mentre per le ipotesi di collaborazione da parte del privato cittadino aveva applicato la scriminante ex art. 51 c.p.¹³, anticipando la previsione della normativa antiterrorismo in relazione alle possibilità di impiego del *terzo* (o interposto) da parte della polizia giudiziaria.

Il Giudice di legittimità, nel contempo, sottolineava come in operazioni di ampio respiro, dirette a realizzare una vera e propria infiltrazione dell'agente nelle organizzazioni criminali, emergessero chiaramente i limiti della concreta efficacia delle norme richiamate, che non consentivano di ottenere una profonda e prolungata penetrazione dell'Ufficiale sottocopertura all'interno di gruppi di narcotrafficienti, se non a rischio di esorbitare dalle scriminanti stesse. Non era di minor importanza il rischio per l'incolumità dell'operatore undercover.

La sentenza sin qui descritta, oltre a costituire un importante punto di riferimento nella giurisprudenza in materia, già nel 1998 sottolineava la necessità di una revisione e di un adeguamento della normativa antidroga sulla scia di quanto successivamente previsto dai più moderni istituti in materia di terrorismo, anticipando, di fatto, le novelle legislative del 2006 e del 2010.

¹¹ L'art. 97, che apriva il Capo III del D.P.R. ("Operazioni di polizia e destinazione di beni e valori sequestrati o confiscati") con i riferimenti legislativi alla base delle attività sotto copertura, è stata oggetto di varie modifiche nel corso degli anni.

¹² L'art. 98 ("Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale") recava la sottototata disciplina:

- “ 1. *L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 73 e 74.*
2. *Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, nonché le autorità doganali, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, ed al Servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.*
3. *L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art. 70.*
4. *Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.”*

L'articolo è stato abrogato dall'art. 8, comma 2, lett. b), L. 13 agosto 2010, n. 136.

¹³ Art. 51 c.p. ("Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere")

“L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.”

Proprio sullo stesso schema di principio del T.U. sugli stupefacenti, oltre che sulla base delle esperienze investigative maturate nel settore, il legislatore ha infatti successivamente inteso ampliare il raggio d'azione dell'agente infiltrato anche ad altre rilevanti realtà fenomeniche delle organizzazioni mafiose e non (riciclaggio ed traffico di armi, in particolare), per una incisiva e più generale lotta di contrasto al crimine, sino alla più recente normativa antiterrorismo con le successive estensioni nel settore dei ccdd *delitti di tratta* e dell'*immigrazione clandestina*.

In questi ultimi risultavano notevolmente accresciute le potenzialità operative introdotte dall'art. 4 della legge 438/2001¹⁴.

Oltre alla sfruttabilità del *web* e delle nuove tecnologie, veniva per la prima volta introdotta una serie di novità di grande rilievo pratico, che rappresentavano una risposta abbastanza esauriente a quanto riscontrato in un decennio di esperienze in materia. Completa appariva la gamma di condotte investigative praticabili, che andavano anche al di là dell'*interposizione fittizia*, abbracciando un'ampia gamma di beni di cui è differibile il sequestro, tra cui gli stupefacenti.

¹⁴ L'art. 4 ("Attività sotto copertura") recava il seguente testo:

- “ 1. *Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.*
2. *Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.*
3. *Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.*
4. *Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di Polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.*
5. *L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di Polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito della operazione.*
6. *L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo organo nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonché dei risultati della stessa.*
7. *Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al comma 1. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4.”*

La norma aveva consentito una volta per tutte di uscire anche dall'equivoco relativo alla utilizzabilità *scriminata* di documenti di copertura e di beni mobili e immobili.

Ma l'aspetto di maggior rilievo, dirompente rispetto al passato, emergeva dalla possibilità che a infiltrare l'organizzazione criminale potesse essere anche il soggetto estraneo alla polizia giudiziaria. Ciò con una evidente ricaduta sul piano pratico e favorendo notevolmente la cooperazione internazionale, in quanto veniva ad essere legittimata la prosecuzione delle attività in Italia da parte di un *undercover* straniero, che avrebbe assunto la qualifica di ausiliario della polizia giudiziaria italiana.

3. IL RUOLO DELLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA E DEL RAGGRUPPAMENTO NEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE. L'IMMEDIATO INTERVENTO DELL'A.G.

In materia di operazioni speciali, la DCSA ha potere di disporle in relazione ai delitti di narcotraffico e deve essere consultata, fornendo la relativa intesa, nei casi in cui ad autorizzarle è un organo di vertice delle forze di polizia o un suo delegato, nei casi di urgenza (per l'Arma, oltre al Comandante del ROS anche il Comandante Provinciale competente dopo aver ottenuto un parere tecnico proprio dal Raggruppamento). In sostanza la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga ha un ruolo fondamentale in ragione dei compiti di coordinamento previsti dal DPR 309/90, per i quali, inoltre è chiamata a:

- promuovere e coordinare le attività investigative delle FF.PP. afferenti il traffico di sostanze stupefacenti condotte sul territorio nazionale ed estero;
- ai fini della necessaria cooperazione internazionale nello specifico settore, mantenere e sviluppare i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere avvalendosi anche del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia (S.C.I.P.), con gli organismi internazionali interessati, nonché con gli organi tecnici dei Governi dei paesi esteri operanti in Italia;
- impartire ordini e direttive, in materia di contrasto al narcotraffico, ai Comandi ed Uffici di Polizia, informandone i Comandi Generali e la Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Il Raggruppamento, invece, in relazione a tali aspetti, ha compiti di coordinamento in relazione a circolari interne¹⁵ che lo individuano come interfaccia esclusivo della DCSA per l'Arma in relazione alla specifica materia (a cui è deputato il II Reparto Investigativo), inoltre funge da organo tecnico il cui visto è parte integrante del provvedimento autorizzativo anche nei casi in cui a disporre l'operazione è il Comandante Provinciale e deve essere da questi acquisito ancor prima della formale interlocuzione con la citata Direzione per ottenere l'intesa all'esecuzione dell'attività. Infine ha ovviamente compiti operativi atteso che il II Reparto Investigativo e i Reparti/Sezioni Anticrimine

¹⁵ Da ultimo circolare n. 17156 del 21.10.2019 del Comando Generale;

sono considerati unità specializzate antidroga, al pari dei Nuclei Investigativi dei Comandi Provinciali e dunque individuati, dall'Amministrazione, come i Reparti che possono svolgere operazioni undercover in linea con la vigente normativa che prevede che a svolgere tali tipi di operazioni siano: “gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti...omissis...anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali”.

In relazione all'azione di coordinamento in capo all'A.G. competente va detto che se è vero che il provvedimento autorizzativo dell'operazione speciale è in capo ai vertici delle forze di polizia o a loro delegati, l'attuale normativa prevede che “L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare PREVENTIVA comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa”.

Dunque, la P.G. deve dare immediata notizia al Pubblico Ministero delle operazioni sottocopertura e delle operazioni. Ciò per:

- consentire al P.M. di accertare che le operazioni vengano compiute in *presenza dei presupposti* che *giustificano* (rendono non punibile) la condotta di chi ha disposto o deve effettuare l'operazione;
- iscrivere la notizia di reato a carico di chi ha commesso i reati in relazione ai quali la p.g. sta procedendo a operazioni sottocopertura.

Da considerare inoltre che vi è una stretta correlazione molto spesso tra gli istituti delle operazioni sottocopertura e delle consegne controllate e, in molti casi, le consegne controllate sono solo uno sviluppo investigativo delle operazioni sottocopertura. La delicatezza della materia (si tratta, in

sostanza ed in entrambi i casi, di *giustificare* alcune condotte che normalmente costituirebbero reato) e il pericolo di abusi o di iniziative estemporanee spiegano il motivo per il quale le norme dettate sul tema stabiliscono che sulla correttezza delle operazioni vigilino continuamente sia l'Autorità Giudiziaria che le Autorità Centrali di Polizia.

4. L'IMPIEGO DELL'OPERATORE SOTTOCOPERTURA – CASI PRATICI

Si è detto come l'evoluzione normativa emergente dal combinato disposto delle riforme del 2006 e del 2010, oltre ad aver introdotto la figura dell'interposto, ha allargato le condotte scriminate, fornendo maggiori ambiti di operatività per il sottocopertura.

Tenendo presente un aspetto dirimente e fondamentale della normativa che vieta sempre e comunque la provocazione (l'operazione speciale deve inserirsi sempre in una condotta illecita già in essere allo scopo di acquisire ulteriori elementi di prova e frenarla), prendendo in esame alcuni casi ostensibili, appare necessario esaminare la condotta operativa o meglio il ruolo che l'undercover può assumere ed ha assunto in queste situazioni pregresse nonché le criticità affrontate in determinati ambiti.

Intanto, va detto che il provvedimento autorizzativo dell'operazione speciale ad opera del vertice della forza di polizia o del Direttore della DCSA (e comunque sempre di intesa con tale organismo di coordinamento) deve fornire gli elementi che consentano al P.M. competente l'immediata verifica della prospettata e futura condotta. Dunque non può essere generico e deve precisare il ruolo che l'undercover o l'interposto dovranno assumere, le relative condotte che dovrà porre in essere e fornire quegli elementi da cui emerge il fatto reato, nonché le relative fonti cognitive e le valutazioni fattuali per le quali è stata disposta l'operazione speciale.

Pertanto, per quanto attiene il settore del contrasto a narcotraffico, si è già accennato del ruolo assunto nell'operazione DECOLLO da un terzo interposto, inserito nell'ambiente criminale ed, in particolare, in una componente logistica utilizzata dai narcotrafficienti di alcune delle più importanti cosche della 'ndrangheta del vibonese e della fascia jonico – reggina che, ai primi anni 2000, si interfacciavano con le AUC. Egli era un facilitatore, collaborò con la DDA di Catanzaro, rilasciando dichiarazioni e fornendo il contributo attivo per sequestrare carichi di cocaina che le due organizzazioni avevano già trattato e pianificato in un contesto di collaborazione sistemica che permise, in quegli anni, ai MANCUSO ed alle cosche della jonica rappresentate da SCALI Natale di creare un vero e proprio monopolio per le grandi importazioni di cocaina dal sud-america.

Un'altra operazione che ritengo di segnalare e trattare, proprio per la sua specificità (può essere considerato un caso scuola che abbraccia la fase precedente alla riforma del 2006 ed quella successiva) è quella denominata *OVERING*, coordinata dalla DDA di Catanzaro, la cui misura cautelare a carico di 44 indagati fu eseguita dal ROS in data 9.7.2015.

In tale procedimento molto complesso e che ha abbracciato, in più fasi a cavallo del cambio dell'assetto normativo, si è innestata una complessa operazione speciale, disposta dai vertici del ROS di intesa con la DCSA in accordo con la magistratura requirente.

In particolare, in maniera assolutamente schematica e sintetica:

- Nel 2005, l'allora Sezione (ora Reparto) A/C di Catanzaro avviava indagini nei confronti del broker vibonese CINO Domenico, comunicando avvio indagini a DCSA e a II Reparto Investigativo del ROS;
- dalle indagini tradizionali (intercettazioni/sorveglianza dinamica) emergevano, preliminarmente, rapporti finalizzati a invio di denaro da parte di CINO a due colombiani URENA PADILLA Didier Alberto (*Dario*) e GONZALEZ CORREA Guillermo Leon (*Luis*) → assicurato flusso informativo come da DPR 309/90 a DCSA e per conoscenza (in relazione a circolari interne a II Rep. Inv ROS);
- parimenti emergeva il circuito relazionale di CINO composto da CORTESE Fabrizio e Francesco (legati ai sangregoresi) e TRIMBOLI Domenico, broker calabrese stabilmente stanziato in Colombia (poi arrestato dal ROS e dallo SCO – da latitante – in Colombia nel 2013 e divenuto collaboratore di giustizia);
- contestualmente il Nucleo Investigativo CC di Livorno avviava autonoma attività investigativa, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, a seguito di informazioni di fonte fiduciaria che aveva rapporti con i predetti sudamericani, assicurando il flusso informativo verso DCSA e II rep. Inv del ROS che **individuavano convergenza, promuovevano una riunione di coordinamento tra DDA di CZ e Procura di Livorno. Il coordinamento giudiziario e di polizia che faceva emergere anche la possibilità di procedere ad un'operazione speciale, produceva la riunione delle indagini in un unico procedimento coordinato dalla DDA di CZ;**
- attraverso la fonte del N.I. di Livorno, risultava possibile infiltrare l'organizzazione fornitrice che, disponendo di ingenti carichi di stupefacente, aveva difficoltà ad individuare società sicure a cui trasferire, simulando una regolare transazione commerciale, i carichi di copertura.
- Veniva, pertanto, autorizzata un'operazione speciale dal Comandante del ROS, di intesa con l'A.G. di Catanzaro e la DCSA. I due undercover (uno del II Rep. Inv ed uno del N.I. di Livorno) avrebbero agito come imprenditori, inseriti nell'import export. Emergeva necessità di:
 - aprire società e conti correnti di copertura;
 - creare una storia di copertura;
 - istruire il personale sulle procedure doganali;
 - fornire documenti di copertura.

La società di copertura (*Ligure Servizi SRL*) veniva aperta, con tanto di locali a Livorno, sito web con decreto della DDA di CZ che autorizzava alle relative interlocuzioni con la Camera di Commercio e uffici predisposti.

I documenti di identità venivano acquisiti, sempre su provvedimento dell'A.G. (**nonostante dal 2006 sia prevista tale possibilità con rinvio per le relative modalità ad un regolamento esecutivo, questo, allo stato, non è stato emanato – qui sorge una criticità che rimetto alle valutazioni dei discenti: TRA LE FORZE DI POLIZIA VI SONO DUE APPROCCI PER RISOLVERE LA PROBLEMATIC: 1) I DOCUMENTI DI COPERTURA DEVONO ESSERE RICHIESTI AGLI UFFICI COMPETENTI DALLA FORZA DI POLIZIA CHE HA DISPOSTO L'OPERAZIONE SPECIALE, SENZA AUTORIZZAZIONE DEL MAGISTRATO. 2) – QUELLO DEL R.O.S.: VANNO RICHIESTI, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL P.M. COMPETENTE, POICHE' DIVENTA IMMEDIATAMENTE IL COORDINATORE DELL'OPERAZIONE DAL MOMENTO CHE LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEVE ESSERE INVIATA SUBITO... SENZA RITARDO. DUNQUE ASSUME IL CONTROLLO ED E' CHIAMATO A VALUTARE SIN DA SUBITO L'AZIONE DELLA P.G. – LINEA CONDIVISA, NEGLI ANNI, DA DDA DI CZ, RC, ROMA, GENOVA).**

Gli operatori furono istruiti dall'Agenzia delle Dogane di intesa con C.te II Rep. Inv. (storia di copertura);

- Intercettazione utenze, auto, mail degli undercover (**IMPORTANTE**);
- Sviluppo contatti undercover con Luis e Dario → incontri in Italia → impiego dispositivo di sorveglianza → incontri di persona registrati in ambientale, a seguito specifici decreti (**IMPORTANTE**);
- settembre 2007 colombiani richiedono intervento undercover per recuperare 10 kg di cocaina destinati a gruppo acquirente calabrese occultati a bordo della motonave Cala Pino, in arrivo settimane successive al porto di Vado Ligure → undercover acquisiscono una piantina, inviata via mail (intercettata) dai colombiani con indicazione del luogo di nascondiglio dello stupefacente. Se il sequestro fosse stato fatto in Italia l'operazione sarebbe terminata (**rischio**); pertanto di intesa con AG, considerando che la CALA PINO prima dell'Italia avrebbe toccato altri porti Europei, tra i quali Brema (Germania), veniva attivato il collaterale tedesco che procedeva al sequestro dello stupefacente;
- sviluppo ulteriori rapporti → transazione commerciale tra Ligure Servizi e società individuata dai colombiani (PLASTIQUIMICA S.A. di BOGOTA'). Consegna ad undercover in Spagna di 64.000 euro per permettere l'acquisto del carico di copertura. Soldi accreditati sul c.c. di copertura a

seguito provvedimento di ritardato sequestro. Commissione rogatoria in Spagna per consentire l'incontro/consegna e svolgere indagini su emissario organizzazione colombiana → individuazione corriere;

- sviluppo trattativa commerciale vera e propria (ordinazione del carico di copertura (PVC) → fase tutte registrate da attività di intercettazione. → comunicazione dei colombiani sul container che doveva contenere 50 kg (gli undercover sarebbero stati pagati con il 30% del carico trasferito). → DOPPIO PROBLEMA:

1) SEQUESTARE IL CARICO IN ITALIA AVREBBE INIBITO SVILUPPO, PERCHE' LA COLPA SAREBBE STATA ADDOSSATA AGLI UNDERCOVER;

2) ESPERIENZA INSEGNA CHE I TRAFFICANTI SUDAMERICANI SPESSO MENTONO – QUANTITATIVO DICHIARATO REALE?

- SOLUZIONE INDIVIDUATA CON A.G.: ROGATORIA IN COLOMBIA PER FAR FARE CONTROLLO ALLA PARTENZA → PUBBLICIZZAZIONE EVENTUALE SEQUESTRO SUI MEDIA LOCALI PER FAR RICADERE COLPE SUI COLOMBIANI.

- In data 26.11.2007 le Autorità colombiane, sul container segnalato, sequestravano 570 kg di cocaina → incontro in Italia tra colombiani e undercover (tutto registrato audio/video) → i colombiani si assumevano la colpa del sequestro;

- Successive trattative –A altro carico di 50 kg giunto in Italia che doveva essere consegnato a emissario organizzazione colombiana che veniva arrestato alla consegna perché sarebbe stato rischioso monitorare tutta fase successiva (rischio di perdere lo stupefacente).

FINE OPERAZIONE UNDERCOVER → PROSECUZIONE INDAGINI TRADIZIONALI SU CONTESTO CALABRESE.

5. ARGOMENTI DA PORRE ALL'ATTENZIONE DEI PARTECIPANTI

- VERBALIZZAZIONE DELL'INTERPOSTO DI ESTRAZIONE CRIMINALE;
- IMPIEGO OPERATORE FORZA DI POLIZIA STRANIERO COME INTERPOSTO – MODALITA' DI AVVIO OPERAZIONE SPECIALE → OIE/ROGATORIA → VALUTAZIONE FORZA DI POLIZIA PRESCELTA/NO DELEGA – TRASMISSIONE PER VALUTAZIONE ED EVENTUALE SVILUPPO → PROVVEDIMENTO A FIRMA VERTICE FORZA DI POLIZIA;
- REDAZIONE ATTI E TESTIMONIANZA UNDERCOVER CON IDENTITA' DI COPERTURA PREVISTA DOPO RIFORMA DEL 2010;

Problematiche:

interposto di estrazione criminale;

interposto

L'interposto deve essere affiancato da un ufficiale di P.G. undercover

Agevolatore, imprenditore colluso finto doganiere colluso (

Operazioni di pick up money

Operazioni speciali sempre in presenza di attività tecnico dinamiche